

(BUR2007021)

(1.3.3)

Legge regionale 1 ottobre 2007 - n. 23
Rettifica dei confini dei comuni di Arluno e Vanzago in provincia di Milano

RELAZIONE TECNICA

L'area da distaccarsi dal Comune di Arluno, azzonata nel vigente P.R.G. di Arluno in zona S – Servizi pubblici, risulta avere un'estensione pari a mq. 470 ed è identificata nello stralcio planimetrico allegato al fg. 8 mapp. 125 parte e mapp. 402 parte.

La superficie del territorio interessato al distacco è priva di residenti per cui non si dà luogo a referendum, così come espressamente disposto dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. È distaccata dal comune di Arluno, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Vanzago, in provincia di Milano, la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

Art. 2
(Rapporti patrimoniali e finanziari)

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Milano, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Strumenti urbanistici)

1. I comuni di Arluno e Vanzago provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziato sull'UPB 7.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 1 ottobre 2007

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/434 del 25 settembre 2007)

Scala 1:2000

Porzione interessata dalla
variazione territoriale

